



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

Art. 11

(L) Condizioni particolari per l'espatrio

Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta' o della persona che esercita la tutela. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Versione in vigore dal 9 aprile 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
Titolo	II — Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-11-l-condizioni-particolari-per-l-espatrio/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it